

N. 2155

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CIONI, PETRUCCI, PASSIGLI, BOSI,
PIERONI, LAURICELLA, SQUARCIALUPI e RUSSO SPENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997

Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il quadro normativo di tutela del consumatore nel nostro Paese ha compiuto, negli anni recenti, notevoli progressi. Ciò è avvenuto soprattutto per effetto dell'attuazione in Italia di numerose direttive comunitarie in materia di tutela del consumatore: basti ricordare, in proposito, le normative in materia di responsabilità del produttore per danni cagionati da difetti del prodotto, di contratti negoziati all'esterno dei locali commerciali, di pubblicità ingannevole, di credito al consumo, di viaggi a pacchetto, e, da ultimo, di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori (direttiva 93/13/CEE attuata con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

Tale *corpus* di disposizioni, per lo più contenute in leggi speciali, hanno inciso profondamente sul quadro normativo italiano, anche se in modo spesso disorganico e tuttora incompleto.

Ulteriori interventi e riforme normative in Italia si renderanno entro breve necessari per effetto delle ulteriori iniziative, già assunte o in corso di ultimazione, da parte dell'Unione europea: basti pensare alle direttive in materia di multiproprietà e di vendita a distanza ed alle proposte di direttiva in materia di azione inibitoria da parte delle associazioni dei consumatori e di garanzie.

In particolare, l'Italia resta l'unico Paese dell'Unione europea che, allo stato attuale, è privo di uno strumento normativo di carattere generale attraverso il quale vengano affermati i diritti fondamentali dei consumatori, riconosciute e supportate le loro forme di rappresentanza, assicurate sedi di consultazione in ambito istituzionale.

Questa lacuna appare ancor più grave e ormai intollerabile se si considera:

da un lato, il fatto che in tutte le più moderne società democratiche ad economia di mercato, sia europee che extraeuropee (USA - Canada - Australia) la tutela del consumatore e lo sviluppo dell'associazionismo consumerista sono considerati fattori essenziali per una crescita equilibrata del sistema economico-produttivo, basato su un costante miglioramento della qualità dei beni e dei servizi, sull'equità dei prezzi e delle tariffe, sulla correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali e contrattuali, su una sana, genuina e crescente concorrenza tra imprese, il tutto nell'interesse generale della collettività e del sistema economico-sociale nel suo complesso;

dall'altro, del fatto che anche nel nostro paese abbiamo assistito ormai da anni alla crescita costante di una cultura e coscienza consumerista che si manifesta sia a livello individuale attraverso i comportamenti dei singoli consumatori (consapevolezza dei propri diritti, maggiore informazione, denuncia degli abusi, scelte più oculate), sia a livello collettivo (crescente sviluppo e presenza delle associazioni di consumatori).

Quanto sopra è avvenuto, come si è visto, all'interno di (e nonostante) un quadro normativo di tutela del consumatore piuttosto frammentario e disorganico, certamente meno favorevole di quello consolidatosi in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea: non solo nei Paesi del centro-nord Europa dove organismi e strutture di tutela del consumatore si sono tradizionalmente sviluppati nel corso dei decenni passati, ma anche nei

Paesi dell'Europa mediterranea, quali Spagna e Portogallo, dove i diritti e la tutela del consumatore hanno assunto rango costituzionale, o la stessa Grecia, dotatasi recentemente di strumenti normativi di ampia portata.

Il presente disegno di legge intende quindi sopperire alle lacune del nostro Paese in questo settore, favorendo l'introduzione di un quadro normativo più organico, incentrato sul riconoscimento dei diritti del singolo consumatore e delle associazioni rappresentative dei suoi interessi.

L'articolo 1 richiama i principi in materia di tutela del consumatore derivanti dal quadro normativo comunitario. In proposito, va ricordato che sin dal 1975, con il «Programma preliminare della CEE per una politica di protezione ed informazione del consumatore» (risoluzione del Consiglio 14 aprile 1975, GUCE C92, 1975, 1) venivano enunciati per la prima volta i diritti fondamentali del consumatore: diritto alla protezione della salute e della sicurezza, alla tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni, all'informazione e all'educazione, alla rappresentanza.

Tali diritti, che hanno poi trovato attuazione nelle varie normative di settore approvate a livello comunitario nell'arco di oltre un ventennio, trovano nella norma proposta (comma 2), per la prima volta, un riconoscimento organico all'interno del nostro ordinamento giuridico.

Il comma 3 riconosce il diritto delle associazioni di consumatori ad essere consultate e ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tali diritti costituiscono una derivazione del diritto individuale del consumatore ad essere rappresentato, vale a dire di essere ascoltato. In tal senso, le forme di consultazione delle associazioni dei consumatori ed i loro criteri di rappresentanza (di cui ai successivi articoli 7 e 8 del disegno di legge) costituiscono diretta applicazione di questi principi.

La legittimazione processuale delle associazioni dei consumatori, prevista e discipli-

nata agli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge, costituisce uno strumento imprescindibile per garantire, data la particolare natura diffusa degli interessi dei consumatori, un efficace e tempestivo intervento della magistratura diretto a salvaguardare i diritti alla protezione della salute della sicurezza, alla tutela degli interessi economici e al risarcimento dei danni, qualora tali diritti, propri della collettività dei consumatori, siano minacciati o lesi.

L'articolo 2 definisce i termini di «consumatori», «associazioni di consumatori e utenti» e «professionisti».

Quanto alla definizione di «consumatori» si è ritenuto di ancorarla alla figura dell'utilizzatore finale di beni e servizi, prescindendo pertanto dalla qualificazione (fonte di incertezze interpretative ed anche di possibili abusi) basata sugli scopi estranei alla propria attività professionale. Non si ritiene infatti che sia legittimo, anche da un punto di vista costituzionale, limitare il riconoscimento di determinati diritti alle sole persone fisiche che agiscono per scopi sostanzialmente privatistici, escludendo invece coloro che, pure persone fisiche, agiscono per scopi inerenti alla propria attività professionale, nel momento in cui entrambe le figure si collocano nella catena commerciale come utilizzatori finali del bene o del servizio acquistato o goduto.

La definizione di «associazioni di consumatori e utenti» appare idonea ad individuare con sufficiente precisione i fenomeni associativi, che ormai costituiscono una precisa realtà nel nostro Paese, che si sono costituiti ed operano con lo scopo prioritario e specifico di tutelare gli interessi e i diritti di consumatori e utenti, in tal modo distinguendoli da altre realtà associative operanti in settori limitrofi ma distinti, e che già godono di normative di tutela (ad esempio, associazioni ambientaliste, ricreative, culturali, eccetera).

Gli articoli 3, 4 e 5 costituiscono l'articolazione, particolarmente approfondita, della

legittimazione processuale conferita alle associazioni dei consumatori, delle forme e modi attraverso cui essa può realizzarsi, nonchè dei risultati ottenibili.

Occorre premettere che tali disposizioni anticipano, e per certi versi estendono, le disposizioni contenute nella proposta di direttiva europea riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative a determinati mezzi di ricorso che permettano di assicurare l'applicazione effettiva del diritto comunitario in materia di protezione degli interessi economici dei consumatori (cosiddetta proposta di direttiva in materia di azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori). Tale proposta di direttiva è stata adottata il 24 gennaio 1996 (Com. 96-712 final, GUCE C/107/3 del 13 aprile 1996). La proposta di direttiva prevede un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri dei criteri di riconoscimento dei soggetti legittimati ad agire nell'interesse dei consumatori (cosiddetta azione di interesse collettivo), imponendo pertanto a ciascun Stato membro di dotarsi di strumenti normativi diretti all'individuazione dei soggetti legittimati (*locus standi*), che in forza di tale riconoscimento potranno agire anche avanti le competenti autorità (giudiziarie e/o amministrative) degli altri Stati membri, qualora il comportamento di un operatore commerciale soggetto alla legge di quest'ultimo Paese produca effetti pregiudizievoli per i consumatori del Paese ove opera il soggetto legittimato (in forza di questo principio, ad esempio, l'associazione di consumatori italiana, legittimata in base ai criteri fissati dalla legge italiana, potrà agire avanti la competente autorità francese qualora un operatore commerciale francese diffonda messaggi pubblicitari ingannevoli che pregiudichino i consumatori italiani). La proposta di direttiva prevede invece una annonziazione delle cosiddette «azioni inebitorie» che i soggetti legittimati in ciascuno Stato membro potranno avviare.

Viene stabilito in proposito che tali procedimenti dovranno consentire di:

ordinare, nel più breve termine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione e l'interdizione di qualsiasi atto costitutivo della violazione;

se del caso, adottare le misure necessarie per correggere gli effetti della violazione anche mediante la pubblicazione della decisione;

condannare la parte soccombente a versare alla parte attrice. In caso di non esecuzione della decisione entro i termini in essa fissati, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni.

Quanto agli enti legittimati, la proposta di direttiva prevede che tali debbano essere, in particolare, le organizzazioni aventi interesse alla tutela dei consumatori, nonchè le organizzazioni rappresentative di imprese o confederazioni di imprese. Va osservato in proposito che mentre queste ultime (organizzazioni e/o confederazioni di imprese) già godono all'interno del nostro ordinamento, specificamente ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile, della possibilità di agire in giudizio qualora atti di concorrenza sleale pregiudichino gli interessi di una categoria professionale, al fine di ottenerne la repressione, una tale facoltà non è riconosciuta attualmente dal nostro ordinamento alle associazioni di consumatori. In proposito, va osservato che una eccezione di incostituzionalità della suddetta norma incentrata proprio sulla discriminazione a danno delle associazioni dei consumatori è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale (sentenza 21 gennaio 1988, n. 59), la quale ha peraltro rilevato che «compete al legislatore prestare adeguati strumenti di salvaguardia per il consumatore qualora un comportamento scorretto da parte di un professionista sia idoneo a pregiudicare i diritti non solo delle

imprese concorrenti, ma anche dei consumatori in generale».

Un tale intervento da parte del legislatore, auspicato dalla stessa Corte costituzionale, è sino ad oggi mancato nel nostro Paese e ci verrà entro breve imposto dalla stessa Unione europea.

Per altro, va ricordato che in taluni settori (pubblicità ingannevole, clausole vessatorie) la nostra legislazione nazionale ha già introdotto espressamente forme di legittimazione ad agire, sia avanti l'autorità amministrativa, che avanti il giudice amministrativo e civile, da parte della associazioni di consumatori. Tale legittimazione, inoltre, è stata frequentemente riconosciuta in sede di giustizia amministrativa come dimostrato, anche recentemente, dalla nota vicenda relativa alle tariffe dell'energia elettrica.

Tutto ciò, a conferma, anche su questo argomento, del quadro disorganico e frammentato presente nel nostro Paese.

Le norme contenute nel disegno di legge mirano quindi ad introdurre nel nostro ordinamento disposizioni conformi all'invito già rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale, tenendo conto delle indicazioni contenute nella proposta di direttiva comunitaria.

In particolare, l'articolo 4 disciplina l'azione inibitoria delle associazioni di consumatori, che potrà svolgersi in caso di violazione delle disposizioni riportate in allegato al disegno di legge, secondo una elencazione più completa di quella, piuttosto limitata, attualmente prevista dalla proposta di direttiva comunitaria (che per tale ragione è già stata oggetto di critiche da più parti ed anche in sede di Parlamento europeo).

Tenuto conto dell'efficacia e della rapidità che devono caratterizzare le azioni inibitorie, si è ritenuto opportuno, e persino indispensabile, prevedere che esse debbano svolgersi secondo il procedimento proprio dei provvedimenti cautelari, di cui agli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

I commi 3 e 4 dell'articolo 4 seguono sostanzialmente le indicazioni della proposta di direttiva, lasciando al contempo al giudice un certo potere discrezionale nella fissazione delle misure necessarie per eliminare o correggere gli effetti della violazione, per le quali risulta impossibile una previsione dettagliata, tenuto conto della varietà e diversità dei singoli casi concreti. Va segnalato che un analogo potere è già conferito dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale, ove accertata l'ingannevolezza di un messaggio pubblicitario, può ordinare all'operatore commerciale la diffusione, con i mezzi più idonei, di un messaggio di rettifica.

Un potere analogo, che oltretutto il disegno di legge conferisce esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, mira a consentire l'adozione di provvedimenti di tale natura anche in altri settori (ad esempio eliminazione di clausole vessatorie da contratti già stipulati con i consumatori, ritiro di prodotti difettosi pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori, adeguamento delle etichette dei prodotti e/o indicazione dei prezzi, eccetera).

Va sottolineato che una azione inibitoria efficace anche sotto il profilo del risultato ottenibile, secondo l'impostazione prevista dal disegno di legge, non mira tanto a sanzionare il comportamento illecito dell'operatore commerciale, quanto a produrre effetti visibili e concreti nel suo *modus operandi* e nei rapporti con i consumatori, utili anche al fine di prevenire danni e/o violazioni di legge nell'ambito del rapporto con il singolo consumatore, e quindi future controversie giudiziarie.

Con l'articolo 5 si è invece inteso affrontare il tema, per molti versi delicato ed innovativo, ma al contempo di fondamentale importanza, del risarcimento del danno causato dall'operatore commerciale all'interesse collettivo dei consumatori, derivante da un comportamento illecito.

Va osservato in proposito che mentre l'azione inibitoria è sostanzialmente diretta alla cessazione di un comportamento legittimo da parte dell'operatore commerciale ed alla imposizione di comportamenti diretti a correggere gli effetti dell'illecito nei rapporti con i singoli consumatori, l'azione risarcitoria qui proposta mira a ristorare la collettività dei consumatori, attraverso la previsione di un pagamento quantificato dal giudice tenendo conto anche dei vantaggi economici del professionista derivanti dal comportamento illecito (comma 2).

In ogni caso i proventi, cioè le somme quantificate dal giudice, confluiranno interamente ed esclusivamente in un fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti (di cui al successivo articolo 11) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da utilizzarsi per le attività istituzionali previste dalla legge, al fine di limitare l'introduzione di azioni giudiziarie a scopo strumentale o speculativo. A tal fine, è anche previsto (dal comma 3) l'intervento in questi giudizi del pubblico ministero.

L'obiettivo perseguito, che riteniamo di grande efficacia ed al contempo profondamente innovativo e moderno, è quindi quello di evitare che, come normalmente accade, i vantaggi economici ottenuti dal professionista attraverso un comportamento illecito restino sostanzialmente a suo vantaggio, anche se detto comportamento è poi cessato od eventualmente anche sanzionato (in sede amministrativa od anche penale). Sotto questo profilo, la norma è certamente di interesse non solo e non tanto per i consumatori (se non indirettamente), ma soprattutto per le imprese ed i professionisti concorrenti, che hanno correttamente operato nel rispetto delle norme: basti pensare, ad esempio, agli effetti pregiudizievoli per i consumatori, ma anche per i concorrenti, di una campagna pubblicitaria ingannevole, oppure di una commercializzazione di prodotti o servizi realizzati senza il rispetto degli *standard* qualitativi previsti dalla legge, ovvero ancora delle conseguenze di un comportamento illegittimo da parte di un

professionista nel rapporto contrattuale con i consumatori (mancato riconoscimento del diritto di recesso, inserimento di clausole vessatorie, eccetera). Tutti comportamenti che, seppure in un determinato momento inibiti e rettificati, ben possono aver determinato un illecito arricchimento del professionista scorretto ai danni dei consumatori e dei concorrenti. Illecito arricchimento di cui la norma in esame, attraverso l'accertamento del giudice basato sulle specifiche circostanze del caso, mira a privare il professionista scorretto.

Sotto questo profilo, si tratta quindi certamente di una disposizione di grande portata innovativa, introdotta nell'interesse generale, diretta a prevenire e a sanzionare, attraverso meccanismi civilistici e risarcitori, comportamenti illeciti sul mercato dei beni e dei servizi, al contempo accompagnata, prudentemente, da meccanismi (quali il fondo nazionale e l'intervento del pubblico ministero) diretti ad evitarne un uso strumentale o distorto.

L'articolo 6 prevede l'esenzione delle spese giudiziali per i procedimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 che potrebbero risultare di impedimento per l'espletamento della legittimazione ad agire.

L'articolo 7 prevede l'istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti quale organismo consultivo su provvedimenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori. L'articolo prevede la modalità di nomina, la presidenza, la dislocazione istituzionale e i compiti del medesimo.

L'articolo 8 stabilisce i requisiti in base ai quali alle associazioni dei consumatori è riconosciuta una rappresentatività nazionale.

L'articolo 9 prevede che il Governo provveda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alla redazione di un testo unico delle leggi vigenti in materia di tutela dei consumatori.

L'articolo 10 prevede la copertura finanziaria per gli anni 1997, 1998 e 1999.

L'articolo 11 prevede l'istituzione di un fondo per la tutela dei consumatori e degli

utenti per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 6, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

L'articolo 12 prevede agevolazioni e contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché le agevolazioni fiscali

previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di volontariato.

Le associazioni di difesa dei consumatori hanno maturato in questi anni importanti esperienze di cui ci siamo avvalsi per la stesura del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed oggetto della legge)

1. In attuazione dei principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea e dell'Unione europea e nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, ne è promosso lo sviluppo in sede nazionale e locale, anche in forma associativa, ne sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. A tal fine sono riconosciuti e tutelati come fondamentali diritti dei cittadini in quanto consumatori e utenti quelli:

- a) alla salute;
- b) alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una informazione completa e ad una pubblicità corretta;
- d) all'educazione;
- e) al risarcimento dei danni;
- f) alla rappresentanza e alla promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e utenti;
- g) alla correttezza ed equità nei rapporti concernenti beni e servizi e nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- h) ad un ambiente sano.

3. Alle associazioni di consumatori e utenti sono riconosciuti:

- a) il diritto di essere consultate, in modo sistematico e continuativo, su tutte le iniziative che tocchino gli interessi dei consumatori e degli utenti, nelle forme previste dalla legge;

b) il diritto di agire per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti nei procedimenti giudiziari o amministrativi, nelle forme previste dalla legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) consumatori: le persone fisiche che si trovino nel ruolo di acquirenti, o utilizzatori finali di beni e servizi; sono altresì considerati consumatori i soggetti che la legge qualifica come utenti, anche di servizi pubblici, risparmiatori, clienti e simili;

b) associazioni di consumatori e utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario specifico la tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e utenti di cui all'articolo 1, comma 2;

c) professionisti: gli imprenditori e gli esercenti attività professionali che producano o intermedino beni o servizi destinati ai consumatori e utenti.

Art. 3.

(Legittimazione ad agire)

1. Le associazioni di consumatori e utenti rappresentante all'interno del Consiglio di cui all'articolo 7, nonché le associazioni di cui all'articolo 2, lettera b), che diano prova di continuità e rilevanza esterna dell'azione svolta per la promozione e la difesa degli interessi di consumatori e utenti sono legittimate ad agire in giudizio in proprio nonché, ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile, in sostituzione dei propri associati, per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria che amministrativa.

2. Ai sensi del capo II e del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le associazioni di consuma-

tori e utenti hanno diritto ad intervenire nel procedimento amministrativo e hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi della pubblica amministrazione e dei concessionari di pubblico servizio.

Art. 4.

(Azione inibitoria)

1. Le associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti in caso di violazione delle disposizioni riportate in allegato alla presente legge, nonchè quelle di futura emanazione che tutelino interessi e diritti dei consumatori e utenti e richiedere al giudice competente che inibisca gli atti costitutivi della violazione.

2. L'azione inibitoria si svolge ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il giudice, ove richiesto, può adottare le misure necessarie per eliminare o correggere gli effetti della violazione in relazione all'interesse collettivo protetto dalla norma violata, nonchè ordinare che il provvedimento inibitorio sia pubblicato in uno o più giornali di cui uno a diffusione nazionale, a spesa della parte soccombente.

4. Il giudice può condannare la parte soccombente a versare alla parte ricorrente in caso di non esecuzione della decisione entro il termine in essa fissato, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo, quantificato tenendo conto degli effetti pregiudizievoli per i consumatori e utenti e dei vantaggi economici del professionista derivanti dalla violazione.

Art. 5.

(Azione risarcitoria)

1. Le associazioni di consumatori e utenti di cui all'articolo 3, comma 1, possono agire in giudizio nei confronti di un profes-

sionista o associazione di professionisti, ovvero intervenire in un giudizio promosso da un consumatore o utente nei confronti di un professionista o associazione di professionisti per ottenere la condanna della parte convenuta al pagamento di una somma a favore del fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 11 a titolo di ristoro dell'interesse della collettività dei consumatori o degli utenti leso dal comportamento illecito della parte convenuta.

2. Nel caso di cui al comma 1, il giudice determina la somma dovuta dalla parte convenuta tenendo conto degli effetti pregiudizievoli per i consumatori o per gli utenti nonché dei vantaggi economici del professionista o associazione di professionisti derivanti dal comportamento illecito.

3. La decisione di condanna resa ai sensi dei commi 1 e 2 preclude l'introduzione di un nuovo giudizio per gli stessi fatti da parte di altre associazioni legittimate. Nei giudizi di cui al comma 1 può intervenire il pubblico ministero.

4. Le associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati che hanno determinato una lesione degli interessi dei consumatori o degli utenti, per ottenere la condanna dei responsabili del reato al pagamento di una somma a favore del fondo di cui all'articolo 11, quale ristoro degli interessi della collettività dei consumatori o degli utenti lesi dal reato.

5. Le somme devolute al fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti in conseguenza dell'azione risarcitoria di cui ai commi 1 e 4 sono destinate al finanziamento delle iniziative del Consiglio di cui all'articolo 7, comma 6, lettere *c*) e *d*), affinché ove possibile vengano utilizzate per il finanziamento di iniziative connesse all'oggetto del giudizio che ha originato la condanna.

Art. 6.

(Oneri giudiziari)

1. I procedimenti giudiziari di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono esentati dalle spese giu-

diziarie, dalle imposte di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi.

Art. 7.

*(Consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti)*

1. È istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Consiglio.

2. Il Consiglio è nominato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio è presieduto dal sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tredici rappresentanti delle associazioni di consumatori e utenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e da due rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori.

4. Alle proprie riunioni il Consiglio può invitare esperti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, competenti per le materie trattate, nonché rappresentanti delle categorie economiche e sociali.

5. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiano e si avvale per le proprie iniziative della struttura e del personale di tale Ministero.

6. Sono compiti del Consiglio:

a) esprimere pareri sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi dei regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e utenti;

b) formulare proposte di intervento in materia di tutela dei consumatori e utenti, anche in riferimento ai programmi ed alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti, anche sostenendo specifici servizi, attività e pubblicazioni promosse dalle associazioni;

e) promuovere indagini atte a chiarire la composizione dei prodotti, i loro *standard* qualitativi, i metodi di imballaggio, il controllo sulla corretta etichettatura e pubblicità;

f) promuovere indagini sugli *standard* qualitativi dei servizi e sulle relative tariffe e prezzi;

g) formulare proposte in materia di igiene nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento, atte a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini;

h) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Stati e dell'Unione europea.

7. Le singole amministrazioni sono tenute a collaborare con il Consiglio per il perseguimento dei propri fini e per l'esercizio delle proprie funzioni.

8. Il Consiglio favorisce il più ampio raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali per il perseguimento delle finalità della presente legge. A tale fine, con decadenza annuale, partecipano di diritto al Consiglio i presidenti delle consulte regionali dei consumatori.

9. Il Consiglio assume iniziative dirette a favorire la più ampia rappresentanza degli interessi di consumatori e utenti nell'ambito delle autonomie locali previste dalla costituzione.

Art. 8.

(Rappresentatività nazionale delle associazioni dei consumatori e utenti)

1. Ai fini della presente legge, la rappresentatività nazionale delle associazioni dei consumatori e utenti è determinata in funzione del possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta e provata costituzione da almeno cinque anni e possesso di uno Sta-

tuto che sancisca un ordinamento a base democratica, con relativa base associativa, e preveda gli scopi di cui all'articolo 2, lettera *b*), senza fine di lucro;

b) presenza e attività sul territorio di almeno cinque regioni e province autonome;

c) continuità e rilevanza esterna dell'azione svolta per la promozione e la difesa dell'interesse di consumatori e utenti;

d) bilancio aggiornato annualmente delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote, sottoscritte e versate dagli associati, e tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo;

e) esercizio della propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni od enti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi pubblici o privati.

Art. 9.

(Redazione di un testo unico)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e degli imprenditori, provvede alla redazione di un testo unico delle leggi vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a 5 miliardi per l'anno 1997, 7,5 miliardi per l'anno 1998 e 10 miliardi per l'anno 1999 si provvede tramite corrispondente riduzione, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'ambito delle disponibilità esistenti, e in via aggiuntiva tramite l'utilizzo dei proventi non utilizzati delle lotterie nazionali.

Art. 11.

(Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti da destinarsi al finanziamento delle attività del Consiglio e per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 6, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere del Consiglio nazionale dei consumatori e utenti le modalità di gestione del fondo.

Art. 12.

(Agevolazioni)

1. Le associazioni di consumatori e utenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 possono usufruire dei contributi e delle agevolazioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, nonché delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, in materia di volontariato.

ALLEGATO

(Articolo 4, comma 1)

1. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, di attuazione della direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.
2. Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, di attuazione della direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
3. Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di attuazione delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE sul credito al consumo.
4. Legge 6 agosto 1993, n. 223, e decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/552/CEE sull'esercizio dell'attività televisiva.
5. Decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 111, di attuazione della direttiva 90/314/CEE sui viaggi «tutto compreso».
6. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano.
7. Legge 6 febbraio 1996, n. 52, di attuazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
8. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, di attuazione della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi.
9. Decreto 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti.
10. Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli.
11. Regolamento (CEE) n. 295/91 sull'*overbooking* aereo.
12. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.
13. Legge 11 ottobre 1986, n. 713, di attuazione delle direttive sulla produzione e vendita dei cosmetici.
14. Legge 12 aprile 1991, n. 130, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.
15. Legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore.
16. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, di attuazione della direttiva 79/581/CEE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari.
17. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, di attuazione della direttiva 88/314/CEE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari.

18. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, di attuazione della direttiva 87/357/CEE sui prodotti che per aspetto diverso da quello che sono in realtà compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
19. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, di attuazione della direttiva 89/397/CEE sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
20. Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di attuazione della direttiva 90/496/CEE sull'etichetta nutrizionale di prodotti alimentari.
21. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, di attuazione della direttiva 92/27/CEE in materia di foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.
22. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, di attuazione della direttive 89/105/CEE sulla trasparenza delle misure per la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano.
23. Decreto ministeriale 28 gennaio 1992 sulla classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive CEE relative alla materia.
24. Decreto ministeriale 31 luglio 1990 di attuazione della direttiva 89/622/CEE sull'etichettatura dei prodotti da tabacco.

